

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3556

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 2002

Presentata il 21 gennaio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 2002 hanno creato una situazione di gravissimo disagio per le popolazioni colpite ed hanno causato danni particolarmente ingenti alle attività produttive localizzate nelle regioni interessate dalla calamità. Per evitare che alle perdite dirette o indirette, già di per sé particolarmente gravi, si aggiunga l'aggravio di un sistema sanzionatorio che non riconosca l'eccezionalità dell'emergenza, è necessario adottare un provvedimento di sanatoria delle sanzioni e degli interessi relativi alle obbligazioni tributarie.

La presente proposta di legge è quindi finalizzata alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari scadenti nel periodo compreso

tra il 25 novembre 2002 e il 31 marzo 2003 nei confronti dei soggetti, residenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, è stato dichiarato lo stato di emergenza relativamente agli eventi alluvionali verificatisi, nel mese di novembre 2002, nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, rinviando a successive ordinanze, da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'individuazione degli specifici ambiti comunali interessati.

Visti gli elenchi predisposti dagli uffici territoriali del Governo competenti dei comuni che hanno subito danni diretti o indiretti a seguito dei predetti eventi alluvionali e considerato che, per i soggetti residenti nei comuni di cui sopra, sussiste l'impossibilità di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari, la presente proposta di legge so-

spende i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo compreso tra il 25 novembre 2002 e il 31 marzo 2003 nei confronti delle popolazioni e dei soggetti aventi sede nelle zone colpite nonché dei soggetti operanti altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono ad attività svolte nelle province colpite dalle calamità in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 25 novembre 2002 avevano il domicilio o la residenza nei comuni situati nelle province colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale e assimilata, dovuti all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale o operativa alla data del 25 novembre 2002 nei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché di tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte negli stessi comuni.

3. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta degli interessati di cui ai commi 1 e 2 non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione di cui alla presente legge. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. Gli adempimenti e i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, devono essere effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

5. I redditi dei fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto degli eventi calamitosi di cui al comma 1, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta comunale sugli immobili fino alla definitiva ricostruzione e dichiarazione di agibilità dei fabbricati stessi. I contribuenti interessati devono richiedere al comune il rilascio di un certificato, da esibire a richiesta, attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

6. Per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli uffici finanziari aventi competenza in uno dei comuni di cui al medesimo comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti e indiretti che scadono tra il 25 novembre 2002 ed il 31 marzo 2003. Sono sospesi, nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 31 marzo 2003, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Per i concessionari della riscossione sono ugualmente sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

